

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Accordo contrattuale con il Comune di Ancona e la Coop.Soc. Papa Giovanni XXIII per la gestione dei Centri Diurni Socio-Educativo-Riabilitativi "Papa Giovanni XXIII" siti in Ancona. Periodo 01.01.2014 – 31.12.2014

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -

1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che, condivise integralmente devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Ancona per l'accoglienza, presso i Centri Diurni gestiti dalla Cooperativa medesima ed ubicati in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 di Ancona, di n. 27 assistiti in condizione di grave disabilità per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Prendere atto che l'onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza prevista dalla convenzione ai n. 27 assistiti ospitati dai Centri Diurni "Papa Giovanni XXIII" di Ancona, nell'ambito della capacità ricettiva prevista dagli atti di autorizzazione all'esercizio n. 1 e n. 2 rilasciati dal Comune di Ancona il 27/09/2005 alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" quale Ente titolare e gestore dei medesimi Centri Diurni.
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1750/2013, relativa alla gestione provvisoria del budget 2014, e così come disposto dalla nota 11487/DGASUR del 23.05.2014, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2013 viene decurtato dell'1% e, quindi, il tetto di €. 225.435,40 (importo 2013 esclusa IVA al 4%) viene fissato, per l'anno 2014, in €. 223.181,05 (esclusa IVA al 4%)
4. Corrispondere all'Istituto gestore del Centro Diurno in parola la retta giornaliera di €. 36,04 per ogni ospite fino alla concorrenza di €. 223.181,05 (IVA al 4% esclusa) precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza delle prestazioni sanitarie assicurate agli ospiti con il rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento

5. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII secondo le scadenze temporali di cui all'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che dovrà recare il visto del Direttore del Distretto 7 di Ancona, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite del Centro Diurno.
6. Prendere atto che la spesa complessiva a carico della AV2 trova copertura economica nella disponibilità del budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 e, comunque, trattasi di spesa già compresa nel budget 2013 e sarà imputata sul conto economico 0505090107 "Acquisto di prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone anziane e disabili" centro di costo 0722927.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013
9. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere alla Direzione Politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

Ancona, sede legale ASUR,


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n.14 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Vasta n. 2 Distretto 7 di Ancona Sede Operativa di Ancona)

□ **DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO**

L.R. n. 43 del 05.11.1988
Delibera del Consiglio Regione Marche n. 105 del 03.12.1996
Deliberazione amministrativa Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000
L.R. n. 20 del 06.11.2002
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 97 del 30.06.2003
Circolare Presidenziale n. 1/1992
Legge 328/2000
Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004
DGRM 665 del 20.05.2008 "Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi".
DGRM 449 del 15.03.2010: "Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative".
DGRM n. 23 del 21.01.2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative Residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010", successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28.05.2013 "Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013".

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La Legge 104/1992 prevede, all'art. 8, che l'inserimento e l'integrazione sociale della persone disabile si debba realizzare anche mediante l'istituzione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa".

Nell'ambito degli accordi intercorsi tra la ex Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7, oggi Area Vasta n. 2 (AV2), ed il Comune di Ancona, si è provveduto a concretizzare un intervento comune volto alla realizzazione di una rete di residenze/Centri Diurni per soggetti non autosufficienti portatori di handicap, attraverso una gestione integrata dei servizi che contempla l'erogazione di prestazioni a rilievo sanitario di competenza della ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona.

L'assicurazione di una idonea assistenza presso i Centri Diurni costituisce impegno primario delle Aree Vaste, così come ribadito dal Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali (Deliberazione Amm.va Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000), e questo livello di assistenza è oggetto di un costante processo di miglioramento ed espansione in quanto assicura agli utenti un miglior livello assistenziale.

Caratteristica principale del Centro Diurno è proprio quella di offrire accoglienza in regime semiresidenziale a quei disabili che vivono in famiglia e che, nella frequenza del Centro, trovano una continuità di assistenza garantita.

D'altronde già la Legge Regionale n. 43 del 05.11.1988, all'art. 23 – comma 4 -, emanava disposizioni circa l'assicurazione, da parte delle USL, oggi Aree Vaste, dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi semi-residenziali.

La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali, la realizzazione di centri socio-riabilitativi, delle comunità alloggio e dei servizi di accoglienza per i disabili privi di sostegno familiare.

Successivamente la L.R 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” ha previsto, tra l'altro, per i disabili il Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, quale struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, cui offrire prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati.

I requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi nonché la capacità ricettiva di detti Centri diurni sono stati successivamente definiti dal regolamento regionale 1/2004 e s.m.i.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'

Già dal 2003 la ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona provvedeva alla garanzia delle prestazioni sanitarie agli ospiti del Centro Diurno “Papa Giovanni XXIII” di Ancona..

Il Centro Diurno “PAPA GIOVANNI XXIII” moduli “A” e “B” è gestito dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Ente titolare dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ancona con atti n. 1 e n. 2 del 27/09/2005.

La Regione Marche ha nel tempo più volte ribadito la necessità di garantire agli ospiti disabili delle strutture semi residenziali, gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie ed ha sempre considerato necessario, altresì, garantire la continuità dei servizi di assistenza presso la rete di strutture per disabili rivolte ad ospitare pazienti portatori di handicap non autosufficienti o parzialmente autosufficienti in grave condizione di disagio fisico e sociale.

Le prestazioni sanitarie assicurate ai pazienti ospiti che verranno assicurate con questa convenzione, sono analoghe a quelle assicurate negli anni scorsi con altre convenzioni di medesimo contenuto. La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare agli assistiti.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso il Centro Diurno fruiscono di prestazioni sanitarie che il Servizio assicura nell'ambito dei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per l'assistenza sanitaria prestata agli ospiti che, comunque, avrebbero fruito delle medesime prestazioni presso il proprio domicilio.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce alla quantificazione dei costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti. e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della AV2. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale.

I responsabili del Centro Diurno “Papa Giovanni XXIII” concordano con i familiari degli ospiti e con i Responsabili del Comune di Ancona e della AV2 i periodi di chiusura del Centro in ossequio alle disposizioni vigenti in materia. Durante questi periodi di chiusura le famiglie sono adeguatamente supportate sia dal Comune di Ancona che dalla AV2 attraverso l'offerta dei servizi di propria competenza. Ad esempio nel corso dell'intero anno, compreso il periodo estivo, è attivo presso la AV2 sede di Ancona, il Servizio ADI – Assistenza Domiciliare Integrata - che assicura a domicilio del paziente l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona necessaria.

La richiesta di accoglienza presso Centri Diurni è costantemente in aumento; a tutt'oggi risultano ancora collocate in lista d'attesa delle richieste di primo accesso in Centri Diurni per disabili; tali richieste sono già state già favorevolmente valutate dalla Commissione integrata Comune /AV2.

Inoltre, la Cooperativa in argomento, ha assolto negli anni scorsi regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alle precedenti convenzioni stipulate con la ex ZT7 garantendo idonea organizzazione e adeguata gestione dei Centri Diurni "A" e "B" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo come verificato dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta dell'AV2.

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota n. 10164 dell'08.05.2014 DG ASUR, unitamente alla nota n. 253646 del 09.04.2014 a firma del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla DGR n. 1011 del 09.07.2013 in ordine alla definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.

Considerato che il Responsabile del Modulo Dipartimentale Handicap del Distretto 7 dell'Area Vasta n. 2 ha confermato per l'anno 2014, in risposta alla richiesta n. 506305 dell'08.08.2014, la necessità di proroga degli inserimenti nei Centri Diurni Papa Giovanni XXIII sulla base dei progetti riabilitativi individualizzati di ciascun ospite in condizione di disabilità attestando, contestualmente, che l'attività prestata agli ospiti del Centro Diurno è ricompresa nei LEA di cui al DPCM 29/11/2001 ed è risultata proficua e idonea ai fabbisogni assistenziali specifici.

Pertanto, si ritiene necessario stipulare anche per il 2014 una convenzione con la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII" al fine di continuare ad assicurare in regime semiresidenziale le prestazioni educative, riabilitative ed assistenziali a favore dei disabili gravi residenti nel Comune di Ancona alla stregua delle condizioni pattuite negli accordi già intercorsi nelle precedenti annualità e di seguito indicati:

- anno 2011 determina del Direttore Area Vasta 2 n. 557 del 28/12/2011;
- anno 2012 determina del Direttore Generale ASUR n. 53 del 24/01/2013;
- anno 2013 determina del Direttore Generale ASUR n. 86 del 24/02/2014.

RIPARTIZIONE ONERI DI RIMBORSO

Si ricorda preliminarmente che, nell'ambito dell'applicazione di quanto previsto dalla Giunta Regione Marche con Delibera n. 1750/2013, relativa alla gestione provvisoria del budget 2014, l'ASUR provvede ad applicare la riduzione dell'1% sull'importo relativo all'anno 2013 per cui la somma massima complessiva erogata nell'anno 2014 avverrà fino alla concorrenza massima di €. 223.181,05 (€. 232.108,29 importo comprensivo di IVA al 4% anno 2014 al quale si è applicata la decurtazione dell'1% rispetto al tetto anno 2013 di €. 234.452,82 comprensiva di IVA al 4%).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/AV2 Sede di Ancona che ammonta ad €. 36,04 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Le prestazioni sanitarie assicurate ai pazienti ospiti che verranno garantite con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso e vengono descritte analiticamente nel corpo dell'accordo contrattuale.

Ciascun assistito versa la quota alberghiera pari ad €. 9 pro die.

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 sede operativa di Ancona e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

Con riguardo alla quantificazione e ripartizione degli oneri sociali e sanitari prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16.01.2014 nella quale si invita la Direzione Generale dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso".

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Generale ASUR ha inviato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce alla quantificazione dei costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti, e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della AV2. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale. La AV2 effettua un rimborso delle spese sostenute dalla struttura per assicurare l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona.

PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

PROPONE

1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che, condivise integralmente devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII di Ancona per l'accoglienza, presso i Centri Diurni gestiti dalla Cooperativa medesima ed ubicati in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 di Ancona, di n. 27 assistiti in condizione di grave disabilità per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Prendere atto che l'onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza prevista dalla convenzione ai n. 27 assistiti ospitati dai Centri Diurni "Papa Giovanni XXIII" di Ancona, nell'ambito della capacità ricettiva prevista dagli atti di autorizzazione all'esercizio n. 1 e n. 2 rilasciati dal Comune di Ancona il 27/09/2005 alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" quale Ente titolare e gestore dei medesimi Centri Diurni.
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1750/2013, relativa alla gestione provvisoria del budget 2014, e così come disposto dalla nota 11487/DGASUR del 23.05.2014, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2013 viene decurtato dell'1% e, quindi, da €. 234.452,82 (importo comprensivo di IVA al 4% anno 2013) viene fissato, per l'anno 2014, in €. 232.108,05 (IVA compresa)
4. Corrispondere all'Istituto gestore del Centro Diurno in parola la retta giornaliera di €. 36,26 (comprensivo di IVA) per ogni ospite fino alla concorrenza di €. 232,108,05 (IVA compresa) precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza delle prestazioni sanitarie assicurate agli ospiti con il rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento
5. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII secondo le scadenze temporali di cui all'accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che dovrà recare il visto del Direttore del Distretto 7 di Ancona, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite del Centro Diurno.

6. Prendere atto che la spesa complessiva a carico della AV2 trova copertura economica nella disponibilità del budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 e, comunque, trattasi di spesa già compresa nel budget 2013 e sarà imputata sul conto economico 0505090107 "Acquisto di prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone anziane e disabili" centro di costo 0722927.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013
9. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere alla Direzione Politiche sociali, politiche giovanili, servizi scolastici ed educativi del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza

Direzione Amministrativa Territoriale

Il Dirigente
Dr.ssa Chantal Mariani

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Angela Daretti

UO Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che il costo relativo alla gestione dell'accordo contrattuale oggetto del presente atto, calcolato in complessivi €. 232,108,05 (IVA compresa) sarà inserito nella programmazione 2014 ed imputato al Conto 0505090107 "Acquisto di prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone anziane e disabili" del Bilancio Economico Preventivo dell'AV2 stessa per il medesimo anno.

Il Dirigente UO
Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)



Il Dirigente UO
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

n. 1 Schema di accordo contrattuale

Allegato n. 1 alla determina

Accordo contrattuale per l'accoglienza e l'inserimento di n. 27 soggetti in situazione di grave disabilità nei Centri Diurni socio-educativo-riabilitativi "A" e "B" di cui è titolare la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII -periodo 1.1.2014 – 31.12.2014

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

il Comune di Ancona, nella persona del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Servizi scolastici ed Educativi Dott. Ssa Stella Roncarelli nata a Jesi il 15.02.1954 domiciliata per l'Ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, giusto decreto sindacale dell'01.07.2014 n. 92, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona.

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale di Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Gianni Genga nato a Treia (MC) il 25.10.1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"(cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con riguardo alla quantificazione e ripartizione degli oneri sociali e sanitari prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16.01.2014 nella quale si invita la Direzione Generale dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso".

- con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Generale ASUR ha inviato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata

l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente atto è l'accoglienza e l'inserimento di n. 27 soggetti in situazione di grave disabilità nei Centri Diurni socio-educativo-riabilitativi "A" e "B", di seguito denominati Centri, di cui è titolare la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII.

Le strutture possiedono i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione all'esercizio n. 1 e n. 2 del 27/9/2005 rilasciata dal Comune di Ancona alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" quale titolare delle medesime strutture.

I Centri sono gestiti dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento comunale e delle norme regionali in vigore.

Le ammissioni e le dimissioni dai Centri diurni, relativamente ai 27 posti oggetto della presente convenzione, sono disposte dal Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità emesso dall'apposita Commissione integrata ASUR/AV2 di Ancona e Comune, sentito il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa ed in applicazione del Regolamento comunale in vigore.

Art. 3- Sede

Il servizio si svolge all'interno dell'immobile ubicato in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 (ex Via Cupa di Posatora) concesso in diritto di superficie dal Comune di Ancona alla Fondazione "Il Samaritano". I locali sono adibiti a Centri socio-educativo-riabilitativi secondo quanto previsto dalla L.R. Marche 6.11.2002n. 20, dal Regolamento regionale 25.2.2004 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica. In particolare il Centro diurno mira a:

- a) sostenere ed integrare il compito della famiglia nell'assistenza, educazione e rieducazione funzionale della persona disabile;
- b) migliorare la qualità della vita del soggetto;
- c) favorire l'integrazione sociale;
- d) offrire spazi di riabilitazione specifica e percorsi di attività educative, occupazionali e formative sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP);
- e) avviare i fruitori allo svolgimento delle azioni quotidiane di gestione di sé nell'ambiente di vita, al fine di limitare la dipendenza e prevenire il ricorso a strutture residenziali.

Art. 5 – Ricettività e utenza

La presente convenzione disciplina l'accoglienza massima complessiva di 27 utenti. Gli utenti sono suddivisi tra i due Centri diurni tenuto conto della capacità ricettiva massima prevista dalla normativa regionale. E' prevista la possibilità che alcuni posti siano utilizzati da più utenti ammessi al servizio a tempo parziale (mattino o pomeriggio - massimo 3,30 ore giornaliere senza fruizione del pranzo o 4,30 ore

giornaliere con fruizione del pranzo). In caso di frequenza a tempo parziale non viene garantito il trasporto da e per la struttura. La frequenza a tempo parziale è motivata dal progetto individualizzato o dalla presenza di lista di attesa.

I Centri accolgono soggetti con grave deficit psico-fisico e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

Per l'eventuale ammissione di soggetti non residenti nel Comune di Ancona, a copertura degli ulteriori posti disponibili non compresi nella presente convenzione, la Cooperativa richiederà il parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 1.

Art. 6 - Funzionamento

Il servizio ha carattere permanente e funziona per 48 settimane nell'arco dell'anno solare e per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

I periodi di chiusura si verificano di norma nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate all'Amministrazione, agli ospiti e alle loro famiglie. I periodi di chiusura vengono preventivamente concordati con il responsabile comunale.

Art. 7 – Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

La Cooperativa provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economica-aziendale, a gestire le strutture in conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.. In particolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 9, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2 di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con i servizi distrettuali comunali e l'Unità Multidisciplinare Adulti della ASUR/AV2 di Ancona;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale in vigore;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) istituire e garantire il funzionamento del Comitato Mensa;
- h) presentare annualmente al Comune ed alla AV2 di Ancona una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo-riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

La Cooperativa, altresì, provvede:

- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti come previsto al successivo art. 12 .

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune provvede:

- a) alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- b) alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Art. 9 – Obblighi dell'ASUR AV2 di Ancona

La Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Art. 10 - Prestazioni

Nei Centri diurni la Cooperativa assicura le seguenti prestazioni:

- a) servizi generali e mensa;
- b) assistenza socio-sanitaria alla persona;
- c) educative;
- d) formative e di animazione;
- e) trasporto;
- f) coordinamento della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;

- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero e una merenda predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari. Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni formative e di animazione consistono in:

- attività di tipo produttivo e artigianale che si articolano nell'approccio ad attività pratiche e manuali e nella realizzazione di manufatti con simulazioni di attività produttive, prevedendo una rotazione che limiti la staticità del lavoro e favorisca la generalizzazione degli apprendimenti;
- attività ricreative, espressive e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tempo e a tema.

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura. Il servizio trasporto non è garantito per i fruitori a tempo parziale.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione ha durata per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014.

Art. 12 – Determinazione retta e ripartizione

Il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite a posto occupato è fissato in € 70,91 di cui:

- quota giornaliera a) per prestazioni sanitarie a carico della ASUR/Area Vasta 2 € 36,04 fino alla concorrenza massima anno 2014 di €. 232.108,05 (IVA compresa) ;
- quota giornaliera b1) per prestazioni sociali a carico del Comune € 25,87;

- quota giornaliera b2) per prestazioni sociali a carico dell'ospite € 9.

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

La quota giornaliera a carico dell'ospite potrà subire variazioni nel periodo di validità della convenzione in caso di diverse ed eventuali determinazioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

Il pagamento della quota a) a carico della ASUR/Area Vasta 2, fino all'ammontare complessivo annuale di €. 232.108,05

- viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo presso struttura residenziale o di ricovero in struttura ospedaliera;
- viene effettuato a quota intera fino al 7° giorno di assenza;
- viene ridotto del 25% dall'8° giorno di assenza continuativa.

Il pagamento della quota b1) a carico del Comune:

- viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo presso struttura residenziale;
- viene effettuato a quota intera fino al 7° giorno di assenza;
- viene ridotto del 25% dall'8° giorno di assenza continuativa.

In caso di frequenza a tempo parziale il pagamento della quote a) e b1) verrà effettuato nella misura del 50% In caso di frequenza senza consumazione del pasto e nella misura del 100% in caso di frequenza con fruizione del pasto.

Il pagamento della quota b2) a carico dell'utente:

- viene sospeso dal primo giorno di assenza in caso di ricovero temporaneo presso struttura residenziale
- è soggetto ad una riduzione pari al 25% dall'8° giorno di assenza continuativa per motivi non rientranti nel punto precedente.

In caso di assenza dell'utente che frequenta il Centro a tempo parziale, sulla quota B2 si applica la medesima riduzione prevista per la frequenza a tempo pieno.

La quota a carico degli utenti viene versata direttamente alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII.

La Cooperativa è tenuta a segnalare al Comune assenze superiori a 30 giorni consecutivi per le conseguenti decisioni come da Regolamento in vigore.

La liquidazione delle quote a carico del Comune e della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona viene effettuata dietro presentazione di fattura mensile riferita al numero degli ospiti ammessi nella Comunità e al numero dei giorni di presenza di ciascun utente. La fattura deve essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e firmata dal Coordinatore della struttura. Il pagamento verrà effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio rispettivamente della ASUR/Area Vasta 2 e del Comune.

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto alla Cooperativa di chiedere la corresponsione degli interessi di mora né lo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione comunale e la ASUR/Area Vasta 2 hanno la facoltà di sospendere nella misura che riterranno opportuna la liquidazione delle fatture alla Cooperativa, qualora, diffidata, non provveda a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 13 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Art. 14 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al regolamento comunale dei Centri diurni per disabili.

Art. 15– Nomina Responsabile Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Papa Giovanni XXIII "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona,

Per l'ASUR – MARCHE/AV2
Il Direttore Generale ASUR
Dr. Gianni Genga

Per il Comune di Ancona
Il Dirigente della Direzione Politiche sociali,
Politiche giovanili, Servizi scolastici ed educativi
Dr.ssa Stella Roncarelli

Per la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo
